

Allegato 1

COVID-19 – Linee guida per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e degli utenti in materia di trasporto pubblico

Obiettivo del presente documento è fornire indicazioni operative finalizzate ad incrementare nel comparto del trasporto pubblico l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare la diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro. Le indicazioni operative che seguono sono fornite in applicazione dell'art. 10 del D. Lgs. 81/2008, ovvero nell'ambito di un'attività di informazione e di assistenza, e non esimono il datore di lavoro dall'effettuazione di proprie specifiche valutazioni dei rischi e, pertanto, dalla definizione di interventi volti alla tutela della salute dei lavoratori ed al miglioramento continuo delle condizioni di lavoro degli stessi a livello aziendale.

Si richiama in toto quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto dalla Presidenza del Consiglio e dalle parti sociali il 14 marzo 2020, successivamente aggiornato e nuovamente sottoscritto il 24 aprile 2020.

Le presenti linee guida integrano l'Allegato 15 (“Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico” e Allegato tecnico) del DPCM del 3 novembre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

Il coefficiente di riempimento consentito nell'ambito del trasporto pubblico regionale/locale (ferroviario, automobilistico extraurbano e urbano, tramviario e marittimo) non superiore al 50 per cento, come previsto all'articolo 1 comma 9 lett mm) del DPCM del 3 novembre, sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti, anche quello previsto nell'Allegato 15 sopra richiamato.

INFORMAZIONE AI LAVORATORI DEL TRASPORTO PUBBLICO

Il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i propri lavoratori e chiunque entri in azienda per qualsiasi motivo, circa le disposizioni delle Autorità (nazionali e regionali), consegnando depliant informativi e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento. In particolare, le informazioni devono riguardare:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (temperatura superiore a 37,5°) o altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19. Il datore di lavoro si attiva per assicurare quotidianamente, all'inizio del turno di lavoro, la verifica dell'assenza di febbre o utilizzando idonei strumenti di misurazione o anche mediante dichiarazione sostitutiva da parte del dipendente, attestante il fatto di essersi misurato autonomamente la febbre;
- l'obbligo di dover dare tempestiva comunicazione qualora, anche successivamente all'avvio dell'attività lavorativa, si verificano sintomi;
- la raccomandazione alla frequente e minuziosa pulizia delle mani. L'azienda fornisce un'informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare

riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi, in particolare sul corretto utilizzo dei DPI, per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione del contagio. Stesse indicazioni dovranno essere fornite a tutti gli altri soggetti che accedono a vario titolo in azienda.

INDICAZIONI PROCEDURALI GENERALI PER GLI UTENTI DEI MEZZI PUBBLICI

- I passeggeri devono obbligatoriamente indossare la mascherina. Non sono soggetti all'obbligo di indossare mascherina i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
- E' raccomandata la pulizia/igienizzazione delle mani prima e dopo l'utilizzo dei mezzi pubblici.
 - Le aziende devono installare dispenser per la distribuzione di soluzioni idroalcoliche per la frequente detersione delle mani anche in modo graduale, privilegiando i mezzi di trasporto maggiormente utilizzati dagli utenti.

PULIZIA E SANIFICAZIONE

La pulizia e sanificazione degli ambienti e degli impianti di climatizzazione deve avvenire secondo le indicazioni del "Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020. Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2." e suoi successivi aggiornamenti.

Il datore di lavoro assicura la pulizia/disinfezione giornaliera del mezzo pubblico, prima di uscire dal terminal, con particolare attenzione alle superfici toccate più di frequente (ad esempio porte, maniglie, pali, appigli, sedute) e alla postazione del conducente, rispetto al quale dovranno essere minuziosamente pulite tutte le parti del mezzo che entrano in contatto con parti del corpo del lavoratore, come, ad esempio, il sedile, il volante, il cambio, la cintura di sicurezza.

La pulizia/disinfezione della postazione del conducente dovrà essere effettuata ad ogni cambio di turno: il datore di lavoro provvederà alla pulizia o fornirà a ciascun conducente un kit di pulizia, con le relative istruzioni d'uso, tramite il quale poter effettuare autonomamente la pulizia.

Il datore di lavoro assicura la pulizia/disinfezione giornaliera degli spogliatoi e delle aree comuni limitando l'accesso contemporaneo a tali luoghi. Per gli ambienti deve essere garantito quanto più possibile il ricambio dell'aria.

Il datore di lavoro, o suo delegato, deve ordinariamente registrare gli adempimenti legati alla pulizia/disinfezione su supporto cartaceo o informatico, con auto-dichiarazione.

Le azioni di pulizia/disinfezione possono essere svolte tramite le normali metodologie di pulizia utilizzando prodotti quali etanolo a concentrazioni pari al 70% ovvero i prodotti a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina) o altri prodotti disinfettanti ad attività virucida, concentrandosi in particolare sulle superfici toccate più di frequente.

Occorre garantire la pulizia/disinfezione giornaliera con appositi detergenti anche delle eventuali tastiere dei distributori di alimenti e bevande presenti in azienda.

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dell'azienda si procede alla pulizia e sanificazione dei locali e del mezzo pubblico, utilizzato dalla persona come luogo di lavoro, secondo

le disposizioni della circolare n. 5443 del 22/2/2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.

Gli impianti di climatizzazione nei mezzi pubblici devono essere mantenuti attivi e, per aumentare il livello di ricambio/diluizione/rimozione dell'aria, deve essere eliminata la funzione di ricircolo. In questa fase emergenziale, qualora le condizioni meteo lo permettano, può risultare anche utile aprire tutti i finestrini e le botole del tetto per aumentare ulteriormente il livello di ricambio dell'aria indoor.

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI PER IL CONDUCENTE DEL MEZZO PUBBLICO

Prima dell'accesso al posto di lavoro è necessario detergersi accuratamente le mani, e indossare la mascherina protettiva.

La frequente e minuziosa pulizia delle mani è raccomandata in più momenti dell'attività lavorativa. Il datore di lavoro posiziona vicino al posto guida dispenser con gel per detergere le mani, per l'uso da parte dell'autista.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PER IL CONDUCENTE DEL MEZZO PUBBLICO

Premesso che occorre principalmente garantire che gli utenti del mezzo osservino il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro rispetto all'autista ed è, pertanto, necessario vagliare ogni sforzo organizzativo affinché questo obiettivo venga perseguito e raggiunto, relativamente alle mascherine, si richiama: quanto previsto dall'art. 16 del D.L. 17 marzo 2020, n° 18, come convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, "per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio”;

Qualora non sia possibile garantire il rispetto della distanza interpersonale di un metro tra l'autista e gli utenti, l'autista dovrà indossare mascherina FFP2 senza valvola oppure mascherina chirurgica, con sopra mascherina FFP2 con valvola. Le mascherine, nel caso in cui non vi siano persone affette da Covid-19, si smaltiscono come rifiuti ordinari.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI E DEGLI UTENTI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA E DELLE TRAMVIE

- Si raccomanda di interdire l'utilizzo delle sedute poste a ridosso del conducente, sia alla destra che alla sinistra, qualora non sia possibile mantenere un metro di distanza tra l'autista e i passeggeri.
- Esporre cartelli sulle portiere del mezzo che diano indicazioni circa il numero massimo di persone che possono salire a bordo, tenuto conto delle sopra riportate raccomandazioni, e invitino a salire e scendere dal mezzo in maniera ordinata, mantenendo la distanza di almeno un metro tra i passeggeri e il conducente.
- La salita e la discesa dei passeggeri dal mezzo deve avvenire, in corrispondenza delle fermate, secondo flussi separati coerentemente con quanto previsto dal DPCM del 3 novembre, con la salita e la discesa da porte diverse oppure, nel caso di utilizzo di una sola porta, effettuando prima la discesa e successivamente la salita dei passeggeri.
- Disattivare e dove possibile ricollocare, le obliterate poste ad una distanza inferiore ad un metro rispetto al posto di guida. In caso di disattivazione delle obliterate, dare disposizioni all'utenza di segnare l'orario di accesso al mezzo con penna in caso di biglietto cartaceo.

SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA (COMPRESI I SERVIZI DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI VEICOLI E AUTOBUS E TAXI E DEI SERVIZI AUTORIZZATI)

Per quanto riguarda i servizi di trasporto non di linea, potranno essere occupate tutte le sedute posteriori evitando che il passeggero occupi il posto disponibile vicino al conducente. I passeggeri dovranno essere dotati di mascherina e sanificarsi le mani con gel igienizzante, prima di salire a bordo. E' preferibile dotare le vetture di paratie divisorie.

CONTROLLI

Si richiama quanto previsto dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020, come aggiornato il 24 aprile 2020, in merito alla costituzione in azienda di un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS/RLST. Si segnala l'opportunità di individuare un referente interno per la gestione della problematica COVID-19, che possa da un lato raccogliere osservazioni e predisporre modifiche in corso d'opera delle procedure gestionali, dall'altro monitorare la continua evoluzione del fenomeno epidemiologico e le frequenti modifiche tecnico-normative.

I servizi PISLL della Regione Toscana, nel periodo attuale di emergenza sanitaria, verificano l'adozione da parte dei datori di lavoro di adeguate procedure di sicurezza anti-contagio in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente e il RLS, in conformità alle presenti disposizioni e ai protocolli richiamati in premessa ed alle linee di indirizzo specifiche emanate dalla Regione Toscana su singoli settori; coerentemente con il D.Lgs. 81/08, indirizzano principalmente la propria attività all'informazione e assistenza - ai sensi dell'art. 10 dello stesso decreto – alle imprese, ai lavoratori, alle loro rappresentanze ed alle associazioni di categoria per l'applicazione di corrette misure di tutela della salute dei lavoratori.